



Alla c.a.

REGIONE PUGLIA
Direttore Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio

Dott.^{SSA} Valenzano Barbara
– Regione Puglia
Via Gentile, 70010 Bari

PEC: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio

Dott.^{SSA} Loconsole Barbara
Via Gentile, 70100 Bari

PEC: sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA
Dirigente di Sezione Responsabile dell'Azione 6.1 PAC 2014/2020 – POR PUGLIA 2014/2020

Ing. Scannicchio Giovanni
Via Gentile, 52 - 70010 Bari

PEC: serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI MONOPOLI
Sindaco del Comune di Monopoli (BA)

Sig. Annese Angelo
Via Garibaldi 6 – 70043 Monopoli (BA)

PEC: comune@pec.comune.monopoli.ba.it

COMUNE DI MONOPOLI
Dirigente A.O. IV – Ambiente, contratti e appalti

Ing. Antonicelli Antonello
Via Munno, 6 – 70043 Monopoli (BA)

PEC: comune@pec.comune.monopoli.ba.it

COMUNE DI MONOPOLI
Dirigente A.O. III – Urbanistica, edilizia e LL.PP.

Ing. D'Onghia Amedeo
Via Munno, 6 – 70043 Monopoli (BA);

PEC: comune@pec.comune.monopoli.ba.it



e, p.c.

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ
METROPOLITANA DI BARI
SOPRINTENDENTE *ad interim***

Arch. Piccarreta Maria
C.so A. De Tullio 2/A

PEC: mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: ulteriori osservazioni e proposte in merito al progetto per la realizzazione del Centro Comunale di Raccolta delle contrade di Monte – Deliberazione Giunta Comunale n. 231 del 13/11/2019

PREMESSO che le scriventi associazioni, con nota del 05/02/2020 avevano già provveduto ad esprimere agli Enti competenti le loro perplessità circa la scelta, da parte dell'Amministrazione comunale di Monopoli, di collocare il previsto Centro Comunale di Raccolta rifiuti delle contrade di monte (di seguito C.C.R.) presso **un'area di grande pregio naturalistico e paesaggistico**, sita in C.da Rizzitello-Lamascrasciola, foglio 70, p.lla 71, evidenziando in particolare che:

- **il sito è adiacente ai confini della ZSC IT91200002 "Murgia dei trulli" e ricade nelle "aree contigue di connessione"** (Tav. 18°, carta della zonizzazione). La particella in oggetto inoltre, per il 99,4% della sua estensione è inclusa nelle aree con "proposta di ampliamento", per le sue peculiarità naturalistiche (Piano di Gestione e Regolamentazione Area ZSC (ex. SIC);
- **il sito è posto nelle immediate vicinanze (meno di 300 m in linea d'aria) delle aree designate quali aree in zona A "zona naturale" della suddetta ZSC**, che *"corrispondono ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Corrispondono alle superfici a macchia mediterranea e a vegetazione rupestre interessanti la scarpata murgica, nonché a zone boschive di elevato valore paesistico ed ambientale"* (Piano e Regolamento della ZSC IT91200002 "Murgia dei Trulli", D.G.R. 1615/09);
- **una parte della p.lla 71 (foglio 70) è interessata dal vincolo BP "boschi"** (2.112 mq pari al 15,3% della superficie complessiva della particella), **mentre ulteriori 7.882 mq, pari al 57,2% della superficie della medesima particella, sono interessati dal vincolo UCP "area di rispetto dei boschi"** (PPTR aggiornato con DGR n. 176/2015, DGR n. 240/2016, DGR n. 1162/2016 e DGR n. 496/2017). Le misure di salvaguardia e di utilizzazione delle aree interessate dall'UCP "area di rispetto dei boschi" prevedono che *"in fase di compatibilità paesaggistica (...), si considerano non*

ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso (...) in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone;

a2) nuova edificazione;

a3) apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali;

a8) eliminazione o trasformazione degli elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario con alta valenza ecologica e paesaggistica”(NTA – PPTR);

- **nel Piano Regolatore Generale del Comune di Monopoli, l'area in questione era individuata come “area vincolata”, proprio per le sue valenze paesaggistiche e naturalistiche (PRG comunale, Art. 25);**
- **la particella in oggetto è interessata dalla presenza di un ramo del reticolo idrografico con finalità geomorfologica (PUG S/approvato) facente capo al bacino idrografico della Lama Belvedere, indicato come “corso d'acqua a carattere episodico” di cui alla Carta Idrogeomorfologica della Puglia. Si renderà perciò necessario un accurato studio idraulico per verificare il livello di rischio idraulico dell'area.**

POSTO che nella stessa nota le associazioni scriventi evidenziavano come *“nell'area in oggetto siano presenti alcune emergenze naturalistiche di notevole pregio. In particolare si rinvennero pascoli arborati con esemplari monumentali di roverella Quercus pubescens e fragno Quercus trojana nonché una delle pochissime popolazioni riproduttive di Allocco Strix aluco, accertate in tutta la Puglia centro meridionale (come dimostrato da specifici studi effettuati nell'area: vedasi articolo scientifico: Todisco & Liuzzi 2010, nidificazione di allocco Strix aluco in provincia di Bari e nuove osservazioni in Puglia, U.D.I. XXXV:89-92-2010)”*.

CONSIDERATO che, sempre con la stessa nota, le scriventi associazioni sottolineavano che **la realizzazione del C.C.R. nella prescelta località, metterebbe a rischio l'integrità paesaggistica,**

idromorfologica e la conservazione degli habitat e delle specie faunistiche e floristiche ivi presenti, in quanto:

- determinerebbe la **cementificazione di uno degli angoli del territorio comunale caratterizzati da una bassa densità abitativa e da un elevato pregio naturalistico e paesaggistico**. Le strutture annesse al C.C.R. inoltre, per quanto contenute in altezza e mascherate da siepi, comprometterebbero l'integrità paesaggistica del sito;
- andrebbe ad **impermeabilizzare il fondo di quello che può essere identificato come un ramo del bacino idrografico di Lama Belvedere, riconosciuto come "Corso d'acqua episodico" di cui alla Carta Idrogeomorfologica della Puglia, e che rappresenta un alveo fluviale di modellamento attivo**. Come è evidente analizzando la morfologia dei luoghi, il C.C.R. si troverebbe in adiacenza al suddetto impluvio, e le acque piovane di dilavamento trasporterebbero a valle eventuali sostanze tossiche e residui (anche molto piccoli) di rifiuti che potrebbero accumularsi sul piazzale del C.C.R., determinando potenziali effetti di bioaccumulo di sostanze tossiche nelle zone a valle del sito, che peraltro sono quelle di maggiore pregio naturalistico, incluse nella ZSC IT91200002;
- andrebbe ad **incrementare il disturbo antropico in un'area di grande interesse naturalistico**. Il disturbo sarebbe sia diretto, attraverso un incremento di traffico veicolare con conseguenti impatti stradali sulla micro e mesofauna in attraversamento stradale, sia indiretto, per via del disturbo causato dalla costante presenza umana, rumore dovuto alle attività di cantiere e a quelle ordinarie del C.C.R. e inquinamento dovuto all'eventuale accumulo nell'area interessata dal C.C.R., nonché (e soprattutto) nelle aree a valle, dei residui inquinanti dilavati dai piazzali o sollevati dall'azione del vento.

CONSIDERATO inoltre che, con successiva nota del 15/02/2020, ad integrazione della nota precedente, le scriventi associazioni ribadivano **l'insistenza di numerosi vincoli sull'area prescelta, evidenziando i contrasti tra l'opera da realizzare e la normativa paesaggistica a seguito dell'entrata in vigore del piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR- DGR 176/2015), ma anche con quella urbanistica, rendendosi infatti necessaria una variante urbanistica come espressamente riportato nella D.G.C. n. 231 del 23/11/2019 di approvazione della proposta di realizzazione del C.C.R.** Sotto il profilo paesaggistico, con la stessa nota, si elencavano alcune delle norme che renderebbero irrealizzabile l'opera, in particolare, ai sensi del PPTR. Infatti l'area rientra tra:



1. BP Boschi (art. 142, comma 1, lett. g, del Codice). In tale BP si applica l'Art. 60 *Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali*, Art. 61 *Direttive per le componenti botanico-vegetazionali* e Art. 62 *Prescrizioni per "Boschi"*. In particolare l'art. 62 co. 1 ritiene non ammissibili *a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvocolturali che devono perseguire finalità naturalistiche quali: evitare il taglio a raso nei boschi se non disciplinato dalle prescrizioni di polizia forestale, favorire le specie spontanee, promuovere la conversione ad alto fusto; devono inoltre essere coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone; a7) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.* La deroga per il BP Boschi non può essere concessa essendo necessaria l'attivazione della procedura di cui all'art. 4 del D.lgs. 227/2001 normato a livello regionale dall'art. 20 bis L.R. 18/2000 e dal Regolamento regionale 12 novembre 2013 art. 5-10.
2. UCP Area di rispetto dei boschi (art 143, comma 1, lett. e, del Codice). In tale UCP si applica l'Art. 60 *Indirizzi per le componenti botanico-vegetazionali*, Art. 61 *Direttive per le componenti botanico-vegetazionali* e Art. 63 *Misure di salvaguardia e di utilizzazione per l'Area di rispetto dei boschi*. In particolare l'art. 63 co. 1 ritiene non ammissibili: *a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone; a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la depurazione delle acque reflue, per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti.*
3. UCP Paesaggi rurali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice), nello specifico il *Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli*. In tale UCP si applica l'Art 83 *Misure di salvaguardia ed utilizzazione per i paesaggi rurali* che ritiene non ammissibili: *a1) compromissione degli elementi antropici, seminaturali e naturali caratterizzanti il paesaggio agrario e in particolare: dei muretti a secco e dei terrazzamenti; delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie, trulli, lamie, cisterne, fontanili, neviere, pozzi, piscine e sistemi storici di raccolta delle acque piovane; della vegetazione arborea e arbustiva naturale, degli ulivi secolari, delle siepi, dei filari alberati, dei pascoli e delle risorgive; dei caratteri geomorfologici come le lame, le serre, i valloni e le gravine. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alle normali pratiche colturali, alla*



gestione agricola e quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate; a2) ristrutturazione edilizia e nuova edificazione che non garantiscano il corretto inserimento paesaggistico, il rispetto delle tipologie edilizie e dei paesaggi agrari tradizionali, nonché gli equilibri ecosistemico-ambientali; a3) trasformazioni urbanistiche, ove consentite dagli atti di governo del territorio, che alterino i caratteri della trama insediativa di lunga durata.

POSTO che con la stessa nota si raccomandava di riportare tali contrasti nell'elaborato "RFA – Relazione di fattibilità ambientale" del progetto di fattibilità tecnico economica conservati agli atti dell' Ufficio Ambiente e redatto dall' ing. Giuseppe Verdiani e dall' ing. Antonello Antonicelli rispettivamente Funzionario e Dirigente dell'Area Organizzativa IV – Ambiente, contratti ed appalti e approvato con la D.G.C. n. 231 del 23/11/2019 e si sottolineava **come l'opera risulterebbe realizzabile solo ricorrendo alla procedura di deroga ai sensi all'Art. 95 Realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità delle NTA del PPTR. Tale procedura prevede al comma 1 il soddisfacimento dei seguenti criteri "che dette opere siano comunque compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art. 37 e non abbiano alternative localizzative e/o progettuali. Il rilascio del provvedimento di deroga è sempre di competenza della Regione."** Si evidenziava infine che gli obiettivi di qualità non sono rispettati e come sia del tutto evidente che esistano numerose alternative localizzative nell'ambito del territorio comunale esteso ben 157,89 Km².

VISTA la nota del 19/03/2020 Prot. n. 0002664 a firma del Soprintendente *ad interim* arch. Marina Piccarreta, con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, a seguito del due note pervenute dalle scriventi associazioni, scriveva al Comune di Monopoli: "*considerato che l'area individuata per l'intervento di cui trattasi risulta, come da riferimenti catastali, interessata parzialmente da Tutele della parte III del D.lgs. 42/04, di diretta competenza di questo Istituto, non essendo a conoscenza di un procedimento in atto o di un progetto sul centro*" chiedendo all'Ente comunale di "*conoscere la consistenza del progetto, le motivazioni della scelta localizzativa, eventuali procedimenti che si intendono adottare, alla luce del particolare pregio paesaggistico e ambientale del sito indicato e delle ricadute sul territorio più ampio, interessato da numerose componenti paesaggistiche, idrogeologiche, vegetazionali e percettive, oltre che delimitato e circondato da componenti di aree protette, come individuate dal vigente PPTR, che potrebbero determinare impatti cumulativi non compatibili con la loro tutela*".



VISTA la nota del 23/03/2020 Reg. Uff. 0018929 a firma del RUP arch. Emanuela Gervasi e del Dirigente A.O. IV ing. Antonello Antonicelli, con cui il Comune di Monopoli, dando riscontro alle note delle scriventi associazioni e alla nota della Soprintendenza, giustificava in modo puntuale la scelta dell'area per la costruzione del C.C.R.

VISTA la documentazione fornita dal Comune di Monopoli in seguito alla richiesta di accesso agli atti avanzata dal Dott. Todisco Simone e acquisita al prot. com. n. 0002985 del 18/01/2021, consistente in:

- tavole tecniche del progetto di fattibilità;
- verbale di D.G.C. n. 231 13/11/2019;
- relazione tecnica specialistica;
- relazione illustrativa;
- relazione di fattibilità ambientale;
- quadro economico;
- indicazioni in materia di sicurezza;
- calcolo sommario della spesa e cronoprogramma.

PRESO ATTO, infine, della Determinazione del Dirigente Sez. ciclo rifiuti e bonifiche n. 509 del 07/12/2020, con la quale si concede il finanziamento a valere sulle risorse del POC 2014/2020, tra gli altri, anche al Comune di Monopoli per la realizzazione del C.C.R.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le scriventi associazioni, pur sottolineando di essere favorevoli a politiche volte ad una sostenibile gestione dei rifiuti con l'obiettivo di mirare alla completa differenziazione degli stessi, **ribadiscono che nel sito prescelto non sussistono le condizioni per la realizzazione del nuovo C.C.R., per via dell'alta valenza paesaggistica, ambientale e naturalistica dell'area, e dei vincoli, già dettagliatamente illustrati, insistenti sull'area.**

Lo studio della Relazione di fattibilità ambientale fornito dall'Ente risulta estremamente preliminare e sintetico, mancando un'analisi dettagliata dei contrasti alla realizzazione dell'opera rispetto alla vincolistica insistente sull'area. Manca una relazione paesaggistica, nonché un approfondimento circa gli impatti singoli e cumulativi che il progetto potrebbe determinare sul paesaggio e sulle componenti




vegetazionali, floristiche e faunistiche del sito, e nella Relazione si ritiene che *“non è prevedibile nessuna influenza sugli ecosistemi”*. Tale elaborato, come risulta dall'intestazione, è un *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* elaborato per la richiesta di finanziamento che però non ha evidenziato le criticità e non fornisce risposte ad esse.

La già citata nota del 23/03/2020 Reg. Uff. 0018929 a firma del RUP arch. Emanuela Gervasi e del Dirigente A.O. IV ing. Antonello Antonicelli, con cui il Comune di Monopoli, dando riscontro alle note delle scriventi associazioni e alla nota della Soprintendenza, cerca di giustificare in modo puntuale la scelta dell'area per la costruzione del C.C.R., è discutibile sotto vari aspetti. Si legge ad esempio che *“Il territorio di Monopoli è completamente caratterizzato, in maniera estesa, da componenti paesaggistiche, archeologiche e geologiche”* quando invece vi sono moltissime aree (vedi quelle più adiacenti alle zone maggiormente antropizzate delle principali contrade) caratterizzate da pochi vincoli paesaggistici e naturalistici e quindi maggiormente indicate ad ospitare simili progetti. Si legge inoltre che *“in seguito ad una attenta disamina delle opportunità di localizzazione, l'Ufficio ha individuato un'area che fosse al centro delle contrade maggiormente popolate, oltreché un'area “di passaggio” (...)”*. **Al contrario, il sito individuato non risulta “di passaggio”, essendo servito da due strade comunali: la Strada Comunale “Rizzitello”, che collega contrada Tormento con la città, caratterizzata da un'ampiezza molto esigua (appena 4.50 – 5 m all'altezza del sito di progetto) e la Strada Comunale Lamascrasciola, collegante la SC Rizzitello con le contrade Antonelli e Lamammolilla, caratterizzata da un'ampiezza ancora minore (meno di 4 m) nonché da pendenze estremamente accentuate. È evidente come queste tipologie di strade non sono assolutamente in grado di sostenere un aumento significativo del traffico veicolare e di grandi mezzi in particolare. È evidente che solo un allargamento della viabilità potrà determinare un uso reale dell'impianto, allargamento che potrà essere realizzato solo a scapito dei muretti a secco, di ulivi e querce anche monumentali, del paesaggio tradizionale e di componenti sensibili degli ecosistemi.** Si legge inoltre che *“Il “CCR delle contrade di monte”, si colloca in un'area a destinazione agricola, che risulta priva di elementi antropici e seminaturali del paesaggio agrario. Di fatto trattasi di terreno incolto.”* **L'area risulta invece ricchissima di elementi naturali e seminaturali tanto da (come più volte ribadito) essere interessata da numerose componenti (BP Boschi - art. 142, comma 1, lett. g, del Codice; UCP Area di rispetto dei boschi – art. 143, comma 1, lett. e, del Codice; UCP Paesaggi rurali - art. 143, comma 1, lett. e, del Codice) e da ricadere nelle “aree contigue di connessione” (Tav. 18°, carta della zonizzazione) della ZSC IT91200002 “Murgia dei trulli”. Sull'area pende inoltre una “proposta di ampliamento” della ZSC, proprio per le sue peculiarità naturalistiche (Piano di Gestione e Regolamentazione Area ZSC - ex. SIC).**

Infine l'area è interessata da componenti faunistiche di estremo interesse a livello regionale (vedi ad es. Todisco & Liuzzi 2010, Nidificazione di allocco *Strix aluco* in provincia di Bari e nuove osservazioni in Puglia, U.D.I. XXXV:89-92-2010).

Inoltre non è possibile affermare che "di fatto trattasi di terreno incolto", in quanto attualmente il terreno è in parte coltivato a seminativo e in parte bosco.

Si legge ancora che "come si evince dalla documentazione allegata alla presente (All. n. 1), l'area di intervento per la realizzazione del C.C.R. non è localizzata in area BP "Boschi del PPTR", mentre, come già evidenziato, il 15,3% della superficie della p.lla 71 (foglio 70) è interessata dal BP "boschi", mentre il 57,2% della superficie totale è interessata da UCP "area di rispetto dei boschi" (PPTR aggiornato con DGR n. 176/2015, DGR n. 240/2016, DGR n. 1162/2016 e DGR n. 496/2017). Inoltre, anche attraverso l'analisi dell'ultima documentazione visionata (richiesta di accesso agli atti acquisita al prot. com. n. 0002985 del 18/01/2021), non esiste un elaborato del progetto di dettaglio che posiziona l'ubicazione dell'impianto rispetto ai vincoli, l'unica tavola di progetto che colloca a livello di dettaglio l'impianto è la Tav. 14 Layout di cantiere che non ha riferimenti particellari. Dalla tavola allegata alla già citata nota del 23/03/2020 Reg. Uff. 0018929, si evince chiaramente che l'impianto è ubicato nell'UCP "Area di rispetto dei boschi" quindi in totale contrasto con il PPTR:



L'area di intervento come individuata nella nota del Comune del 23/03/2020 Reg. Uff. 0018929. L'impianto è posizionato sull'UCP "Area di rispetto dei boschi" del PPTR e a pochi metri dal reticolo idrografico.



In merito al corso d'acqua a carattere episodico si legge che *“Inoltre, il corso d'acqua, riconosciuto come “Corso d'acqua episodico” di cui alla Carta Idrogeomorfologica della Puglia, in alcun modo, da progetto, viene compromesso e ne viene modificato il regime naturale. Di fatto il progetto si sviluppa al di là del corso d'acqua. Si fa presente che sarà effettuato uno studio idrologico-idraulico finalizzato a definire le aree ad effettiva pericolosità. Gli esiti di tale studio saranno sostitutivi, nel caso de quo, degli art. 6 e 10 delle NTA del PAI”*. Così come si evince dallo stralcio di ortofoto sopra riportato **il progetto si colloca a ridosso dello stesso corso d'acqua**, pertanto si ritiene inverosimile che *“in alcun modo, da progetto, viene compromesso e né ne viene modificato il regime naturale”*, considerando che il progetto prevede sbancamenti e posa pavimentazioni in cls armato (vedi Relazione illustrativa – paragrafo 10.1 “opere civili e sistemazione dell'area”). Purtroppo si concorda sul fatto che solo uno studio idraulico potrebbe confermare tale ipotesi.

Si legge infine che *“per quel che attiene la “STRATEGIA DI GESTIONE” riportata nel Piano di Gestione “Murgia dei Trulli” si evidenzia che, seppur l'intervento sottrae la valenza rurale della zona, il sito in questione risulta privo di evidente attività forestale, agricola o faunistica”*. Questa affermazione è impropria ed ampiamente smentita da tutto quanto sopra analizzato e ribadito.

Viste le considerazioni puntuali sopra riportate, le scriventi associazioni invitano l'Ente comunale ad individuare un'area più idonea, tra le tante a disposizione in un territorio tanto vasto come quello in esame, ad ospitare il C.C.R. delle contrade di monte. Questo anche nell'interesse di una intera comunità rurale, che ha urgente necessità di un C.C.R. nelle contrade dell'agro e che invece potrebbe non usufruire di questa grande opportunità qualora si incorresse nel rischio, quanto mai concreto, che il progetto nell'area prescelta venga bocciato in fase autorizzativa. Si ribadisce altresì che, con la presente, si vuole evitare l'eventualità che il finanziamento possa andare perso per la volontà dell'Amministrazione comunale di perseverare nella scelta di un sito che, per tutte le motivazioni riportate, non è adatto e contrasta con i vincoli esistenti.

Sicuri di ottenere un positivo riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Si allega documentazione fotografica relativa all'area prescelta dall'Amministrazione comunale.



Per ogni eventuale richiesta di chiarimenti o ulteriori informazioni si prega di rivolgersi al Dr. Simone Todisco, referente per le due associazioni. Cell. 3395288925. E-mail: simone.todisco.01@gmail.com, PEC: simone.todisco@pecagrotecnici.it

Bari, 30/03/2021

Per l'Associazione Centro Studi de Romita
Il Presidente Dott.^{ssa} Vittoria D'Agostino

CENTRO STUDI DE ROMITA
Via Polignano, 36
70014 CONVERSANO (BA)
C.F.: 93395400729
P.IVA: 07955270728

Vittoria d'Agostino

terredelmediterraneo Per l'Associazione Terre del Mediterraneo
Istituto per la Ricerca e la Documentazione per l'Ambiente Il Presidente Dott.^{ssa} Francesca Aquilino

Via Piave n. 59 – 70125 BARI
C.F.: 93189650729
P. IVA 08304180725

Francesca Aquilino

ALLEGATO 1



Foto 1. L'area di intervento. Come si nota benissimo non è affatto incolta ma coltivata a foraggiere su un terreno dotato di un elevato grado di fertilità.




Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

Centro Studi de Romita
Via Polignano n. 36, 70014 Conversano (BA)
museoderomita@gmail.com
museoderomita@pec.it
info@centrostudideromita.it
C.F. 93395400729
P.IVA 07955270728

Terre del Mediterraneo
via Piave 59, 70125 Bari
www.terredelmediterraneo.it
info@terredelmediterraneo.org
C.F. 93189650729



Foto da 2 a 6. I numerosi esemplari di Roverella e Fragno monumentali (pluricentenari) presenti, conferiscono all'area un elevato pregio paesaggistico e naturalistico. Sebbene gli esemplari suddetti non verrebbero interessati direttamente dal progetto, lo stesso determinerebbe un notevole depauperamento dell'area sotto il profilo paesaggistico e naturalistico



Foto 7. Querceti sparsi a ridosso del sito di progetto. Il 15,3% della superficie della particella è interessata dal BP "boschi", mentre il 57,2% (compreso il sito di prevista ubicazione del C.C.R.) della superficie totale è interessata da UCP "area di rispetto dei boschi"



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto da 8 a 12. Ulteriori elementi di pregio paesaggistico tipici del paesaggio rurale della Murgia dei trulli: muretti a secco, masserie, trulli, specchie. Le strutture previste dal progetto, sebbene mascherate dalla messa a dimora di siepi, entrerebbero in netto contrasto con la bellezza paesaggistica dei luoghi, deturpandoli irrimediabilmente. Si notano anche ulteriori elementi di pregio naturalistico, quali siepi costituite da essenze autoctone e filari alberati.



Foto 13. Esemplare di allocco *Strix aluco*. Grazie a ricerche sul campo condotte dal Centro Studi de Romita, questo rapace notturno, in tutta la Puglia centro meridionale, è stato rinvenuto nidificante soltanto presso quest'area e presso il Bosco Difesa Grande di Gravina in Puglia (Todisco & Liuzzi 2010, Nidificazione di allocco *Strix aluco* in provincia di Bari e nuove osservazioni in Puglia, U.D.I. XXXV:89-92-2010). Questa specie è soltanto una delle specie faunistiche di interesse legate agli habitat presenti nel sito. La costruzione del C.C.R. determinerebbe considerevoli impatti sulle specie sensibili, minacciandone la permanenza nel sito.



Foto 14



Foto 14 e 15. La viabilità dell'area è totalmente inadeguata per sostenere un considerevole aumento del traffico veicolare (anche di mezzi pesanti). Si tratta di strade comunali (S.C. Rizzitello ed S.C. Lamascrasciola) strette (larghezza della carreggiata tra i 4 e i 5 m), caratterizzate da curve pericolose e da notevoli pendenze.